



Mazars Insight

Executive summary

In questo numero di Mazars Insight viene presentata una panoramica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, con particolare focus sulle deliberazioni dell'*International Accounting Standards Board* (IASB) in merito alle proposte contenute nell'exposure draft *General Presentation and Disclosures* di dicembre 2019 e sulle potenziali modifiche da apportare all'IFRS 9 nell'ambito della prima fase della *Post-implementation Review* (PiR) dell'IFRS 9. Questa fase, iniziata nel mese di settembre 2021, copre la sezione di classificazione e valutazione dell'IFRS 9.

Inoltre, nel mese di settembre 2022, lo IASB ha riesaminato le proposte preliminari per migliorare l'informativa sulle aggregazioni aziendali avanzate nel suo *Goodwill and Impairment discussion paper* e ha raggiunto una serie di decisioni provvisorie, proponendo due nuovi obiettivi informativi all'IFRS 3 Business Combinations. Nello stesso mese, lo IASB ha pubblicato anche le modifiche all'IFRS 16 sui leasing per chiarire la successiva valutazione di una passività per leasing derivante da operazioni di sale and leaseback in cui i pagamenti del leasing sono variabili e non dipendono da un indice o da un tasso.

Inoltre, in ambito Europeo, l'Unione Europea ha approvato la modifica all' IFRS 17 – *Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information*.

Infine, in ambito italiano, il 18 ottobre 2022, l'OIC ha pubblicato la bozza del Documento Interpretativo 11 Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati. In aggiunta, in data 27 ottobre 2022 Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno pubblicato un comunicato congiunto relativo alla redazione del bilancio da parte delle imprese assicuratrici, alla luce della transizione all'IFRS 17 e 9.

Sommario

Pag. 04 IFRS Highlights

Pag. 04 Proseguono le deliberazioni sul Progetto dei Bilanci di esercizio

Pag. 04 Ricavi e costi inusuali

Pag. 04 Subtotali specifici

Pag. 05 Presentazione delle spese operative

Pag. 06 Proseguono le deliberazioni sul progetto Goodwill and Impairment

Pag. 08 Modifiche proposte allo IAS 32 sugli strumenti contenenti obblighi per l'entità di rimborsare i propri strumenti rappresentativi di capitale

Pag. 08 Chiarimento dell'ambito di applicazione del paragrafo 23 dello IAS 32

Pag. 09 Rilevazione iniziale di una passività che rappresenta un obbligo di rimborso degli strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità

Pag. 09 Contabilizzazione della scadenza di un'opzione put iscritta su strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità

Pag. 09 Decisioni provvisorie da confermare in un successivo exposure draft

Pag. 10 Modifiche proposte all'IFRS 9 sul test SPPI per gli strumenti finanziari: principi generali, attività pro-soluto e strumenti contrattualmente collegati

Pag. 10 Principi generali del test SPPI

Pag. 11 Strumenti finanziari con caratteristiche pro-soluto

Pag. 11 Strumenti collegati contrattualmente

Pag. 12 Decisioni provvisorie da confermare

Pag. 12 European Highlights

Pag. 12 L'Unione Europea approva la modifica all' IFRS 17 - Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information

Pag. 12 L'EFRAG pubblica la revisione annuale per il 2021

Pag. 13 Modifiche all'IFRS 16 - Lease Liability in a Sale and Leaseback

Pag. 13 Premessa

Pag. 14 Quali modifiche sono state apportate allo standard?

Pag. 15 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

Pag. 16 Norme e principi contabili italiani

Pag. 16 Documento Interpretativo 11 Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati – Bozza per la consultazione

Pag. 17 Comunicazioni Banca d'Italia, Consob e IVASS

Pag. 17 Comunicato congiunto Banca d'Italia, Consob e IVASS: bilancio IAS/IFRS al 31/12/2022 - informativa sulla transizione all'IFRS 17 e all'IFRS

IFRS Highlight

Proseguono le deliberazioni sul Progetto dei Bilanci di esercizio



Nella riunione di settembre 2022, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha proseguito le sue deliberazioni sulle proposte contenute nell'*exposure draft General Presentation and Disclosures* di dicembre 2019.

Di seguito si illustrano una serie di decisioni prese, fermo restando che le stesse possono subire variazioni fino alla pubblicazione dello standard finale (attualmente prevista per il

2023).

Tutte le decisioni raggiunte dallo IASB nel mese di settembre 2022 sono disponibili [qui](#).

Ricavi e costi inusuali

Dopo aver trattato questo argomento in diverse riunioni (si rimanda a [Mazars Insight di Giugno 2022](#)), lo IASB ha deciso di non procedere con i suoi lavori sui cosiddetti ricavi e costi inusuali. Il piano era stato quello di richiedere "solo" specifiche informazioni su tali voci in una nota separata dal bilancio, nell'ambito di una più ampia gamma di nuove informazioni in linea con l'esigenza generale di una migliore disaggregazione delle informazioni.

Tuttavia, nella pratica, lo IASB si è imbattuto nella difficoltà di definire "proventi e oneri insoliti", dopo aver inizialmente proposto una definizione nell'*exposure draft* basata unicamente sulla non ricorrenza dei proventi e degli oneri. Le discussioni con gli stakeholder contestualmente con le riunioni del Board hanno mostrato che non tutte le parti coinvolte erano d'accordo sul concetto di classificazione come provento o onere inusuale.

Considerando che le deliberazioni sono in corso ormai da quasi due anni, lo IASB ha deciso di non discutere ulteriormente questa complessa e difficile questione, per non ritardare il progetto complessivo.

Subtotali specifici

Si ricorda che l'*exposure draft* di dicembre 2019 aveva identificato alcuni subtotali "specifici", che non devono essere presentati nel conto economico e che non sono misure di performance gestionale (*Management Performance Measures* - MPM) come definite nello standard proposto. Gli MPM sono definiti nell'*exposure draft* come subtotali di ricavi e costi utilizzati nelle comunicazioni esterne e che riflettono il punto di vista del management su un aspetto della performance finanziaria di un'entità. Lo standard proposto richiede specifiche comunicazioni e chiarimenti sugli MPM, da presentare in un'unica nota da allegare al bilancio.

In pratica, a seguito delle decisioni risalenti ad ottobre 2021 (si rimanda a [Mazars Insight Novembre/Dicembre 2021](#)), i quattro subtotali specifici stabiliti nello standard che si proporrà saranno i seguenti:

mazars

- utile o perdita lorda (ricavi meno costo del venduto) e subtotali simili (si veda sotto);
- utile operativo prima degli ammortamenti (che le entità potrebbero definire come EBITDA);
- profitti o perdite da operazioni continuative;
- utile o perdita al lordo delle imposte sul reddito.

Nella riunione di settembre 2022, lo IASB ha confermato che questi subtotali specifici non sarebbero stati MPM. Si è inoltre aggiunto un nuovo sottotale specifico all'elenco di cui sopra: "Utile o perdita operativa e proventi e oneri da investimenti contabilizzati utilizzando il metodo del patrimonio netto". Si ricorda che, nel corso delle precedenti deliberazioni, lo IASB ha deciso che la quota di utile o perdita delle entità contabilizzate con il metodo del patrimonio netto dovesse essere presentata nella categoria "Investimenti", nella sezione dell'utile o della perdita operativa (sebbene lo IASB non abbia specificato a quale categoria "Investimenti" tale azione dovrebbe essere presentata).

Lo IASB ha inoltre confermato l'elenco dei "subtotali simili all'utile lordo" presentato al paragrafo B78 del documento di valutazione dell'operazione. Questi sono:

- interessi attivi netti;
- proventi netti da commissioni;
- risultato del servizio assicurativo;
- risultato finanziario netto (redditi da investimenti meno oneri finanziari assicurativi);
- reddito netto da locazione.

Infine, lo IASB ha anche deciso di specificare, nelle linee guida per l'applicazione del nuovo principio, che se un MPM è riconciliato con un sottotale specifico che non è presentato nel conto economico, l'entità è tenuta a riconciliare tale sottotale specifico con un sottotale presentato nel conto economico. L'entità non sarà tenuta a fornire chiarimenti su altre informazioni su questo sottotale specifico.

Presentazione delle spese operative



La proposta di dicembre 2019 proponeva – nell'ambito di una serie di proposte relative all'aggregazione/disaggregazione delle informazioni – che alle entità non fosse consentito di utilizzare un approccio "misto" (cioè suddiviso per natura e funzione) per presentare le spese operative. La presentazione per natura o funzione non sarebbe una libera scelta per le entità, ma dovrebbe essere fatta alla luce di una serie di fattori proposti dallo

standard-setter.

Lo IASB ha adottato le seguenti decisioni in merito alla guida applicativa per la presentazione per funzione:

mazars

- ampliare la spiegazione nella descrizione del metodo della "presentazione per funzione" per chiarire in che modo tale metodo comporta l'allocazione e l'aggregazione delle spese operative tenendo conto dell'attività cui si riferisce la risorsa economica consumata;
- chiarire il ruolo del bilancio di esercizio e i principi di aggregazione e disaggregazione nell'applicazione del metodo di presentazione per funzione;
- esigere che le entità includano nel costo del venduto il valore contabile delle rimanenze rilevate come costo durante il periodo in cui si presenta il costo del venduto;
- richiedere a un'entità che presenta le proprie spese operative per funzione di fornire una descrizione narrativa nelle note che specifichi i tipi di spese (in base alla loro natura) inclusi in ciascuna voce funzionale.

Lo IASB ha inoltre deciso di confermare le proposte contenute nella bozza del principio contabile per produrre orientamenti applicativi con lo scopo di aiutare le entità a valutare se la presentazione per natura o per funzione fornisca le informazioni più utili. Gli orientamenti si baseranno ampiamente sui fattori esposti al paragrafo B45 dell'exposure draft.

Infine, lo IASB ha deciso di ritirare la sua proposta iniziale di vietare un approccio misto alla presentazione delle spese operative. Lo standard finale fornirà esempi di situazioni in cui una presentazione mista fornirebbe le informazioni più utili. Saranno inoltre prodotte linee guida per l'applicazione, al fine di chiarire:

- la necessità di una presentazione coerente delle spese operative da un periodo di riferimento all'altro; e
- Come definire gli elementi linea per linea in base alla natura quando viene utilizzata una presentazione mista (al fine di rappresentare fedelmente la natura delle spese incluse in queste voci).

Inoltre, lo IASB sta organizzando consultazioni in diverse giurisdizioni nelle prossime settimane, in collaborazione con i membri dell'ASAF (*Accounting Standards Advisory Forum*). Ciò consentirà di raccogliere feedback dalle parti interessate su una serie di temi importanti che sono già stati riesaminati (ad esempio un'analisi d'impatto) o sui quali lo IASB sta cercando contributi sul modo migliore di procedere. Queste riunioni di sensibilizzazione consentiranno inoltre allo IASB di valutare se sia necessario pubblicare un nuovo exposure draft di alcune delle proposte di questo importante progetto.

Proseguono le deliberazioni sul progetto Goodwill and Impairment



Nella riunione di settembre 2022, lo IASB ha riesaminato le proposte preliminari per migliorare l'informativa sulle aggregazioni aziendali avanzate nel suo *Goodwill and Impairment* discussion paper (che è la fase precedente di un exposure draft) e ha raggiunto una serie di decisioni provvisorie.

Lo IASB ha deciso provvisoriamente di proporre l'aggiunta di due nuovi obiettivi informativi

all'IFRS 3 *Business Combinations*. Pertanto, un'entità dovrebbe presentare informazioni che aiuteranno gli utilizzatori del bilancio a comprendere:

- i benefici che un'entità si aspetta da una *business combination* nel momento in cui raggiunge un accordo sul prezzo di acquisizione; e
- la misura per cui gli obiettivi che portano ad una *business combination* sono soddisfatti.

Lo IASB ha provvisoriamente deciso di richiedere alle entità di indicare la "logica strategica per intraprendere la *business combination*" anziché le "ragioni primarie della business combination" (IFRS 3.B64d) e di comunicare, nell'anno in cui avviene la *business combination*, informazioni quantitative sulle sinergie attese.

Inoltre, per le *business combination* "strategicamente importanti", lo IASB prevede di richiedere l'informativa su:

- obiettivi del management per la *business combination*;
- gli indicatori e le finalità che il management utilizzerà per valutare se tali obiettivi sono stati raggiunti; e
- per i periodi successivi, la misura in cui gli obiettivi della direzione sono stati raggiunti, utilizzando questi indicatori, fino a che il management controlla se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Una *business combination* "strategicamente importante" deve essere definita come quella per la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi metterebbe seriamente a rischio il raggiungimento della strategia aziendale complessiva dell'entità. Allo stato attuale, il Board propone che qualsiasi *business combination* che soddisfi una delle seguenti soglie sia classificata come "strategicamente importante":

- l'utile operativo (o i ricavi) dell'attività acquisita supera il 10% dell'utile operativo dell'acquirente prima dell'aggregazione;
- le attività dell'azienda acquisita (incluso l'avviamento) superano oltre il 10% le attività dell'acquirente prima dell'aggregazione;
- la *business combination* comporta la scissione dell'entità in una nuova area geografica di attività o in una nuova importante linea di business.

In circostanze specifiche (ancora da determinare), un'entità sarebbe esentata dal presentare informazioni su:

- obiettivi del management per la *business combination* (richiesti solo per le *business combination* "strategicamente rilevanti");
- gli indicatori e gli obiettivi che il management utilizzerà per valutare se tali obiettivi sono stati raggiunti (richiesti solo per le *business combination* "strategicamente importanti"); e
- informazioni quantitative sulle sinergie previste.

Tuttavia, tale esenzione si applicherebbe solo in situazioni in cui la divulgazione di informazioni pregiudicherebbe gravemente un qualsiasi obiettivo che ha portato l'entità ad una *business combination*. Saranno prodotte linee guida applicative per aiutare le entità a identificare tali situazioni.

mazars

Per contro, non sarà consentita alcuna esenzione per:

- la logica strategica per intraprendere una *business combination*;
- il confronto tra l'andamento effettivo dei periodi successivi e gli obiettivi originariamente fissati, sulla base degli indicatori utilizzati dal management (richiesti solo per le *business combination* "strategicamente rilevanti").

Infine, lo IASB ha deciso provvisoriamente di respingere la proposta di specificare gli indicatori su cui tutte le entità sarebbero tenute a divulgare informazioni, nonché la proposta di richiedere l'informativa qualitativa solo nell'anno in cui si manifesta una *business combination*.

Il prossimo passo sarà che il Board decida, entro la fine dell'anno, se l'attuale modello di sola svalutazione debba essere mantenuto o se debba prendere in considerazione la reintroduzione dell'ammortamento dell'avviamento.

Modifiche proposte allo IAS 32 sugli strumenti contenenti obblighi per l'entità di rimborsare i propri strumenti rappresentativi di capitale



Nel settembre 2022, lo IASB ha proseguito le sue deliberazioni sul progetto *Financial Instruments with Characteristics of Equity* (FICE). Lo scopo di questo progetto è chiarire i principi stabiliti nello IAS 32, affrontare le questioni relative all'applicazione pratica e migliorare l'informativa nelle note (si rimanda a [Mazars Insight Ottobre 2018](#)).

Lo IASB ha esaminato il trattamento contabile degli strumenti finanziari contenenti obblighi per un'entità di rimborsare i propri strumenti rappresentativi di capitale proprio, in particolare le opzioni put scritte su interessi di minoranza ed ha provvisoriamente deciso di apportare modifiche allo IAS 32 come dettagliato di seguito.

Chiarimento dell'ambito di applicazione del paragrafo 23 dello IAS 32

Il paragrafo 23 precisa che un contratto che prevede l'obbligo per un'entità di rimborsare i propri strumenti rappresentativi di capitale proprio per contanti comporta una passività finanziaria per il valore attuale del prezzo di acquisto. L'emendamento proposto chiarirebbe che una passività finanziaria dovrebbe essere rilevata anche quando l'acquisto di strumenti rappresentativi di capitale proprio deve essere regolato attraverso un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale proprio (ad esempio, consegna di un numero variabile di azioni della società capogruppo per l'acquisto di azioni di una controllata).

Questo chiarimento modificherebbe l'attuale prassi delle entità che hanno dato per scontato che, poiché i principi nulla prevedono su questo argomento specifico, hanno una scelta di metodo contabile e quindi non devono necessariamente rilevare una passività finanziaria se l'acquisto di strumenti rappresentativi di capitale proprio deve essere regolato in questo modo.

Rilevazione iniziale di una passività che rappresenta un obbligo di rimborso degli strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità



Lo IASB ha proposto i seguenti chiarimenti sul riconoscimento iniziale dell'obbligo:

- se l'obbligazione riguarda partecipazioni di minoranza e l'entità non ha già accesso ai rischi e ai benefici associati alle azioni, la passività è rilevata a fronte di una componente del patrimonio netto diversa dalle partecipazioni di minoranza;
- in caso contrario, la passività è rilevata a fronte di una componente del patrimonio

netto diversa dal capitale sociale emesso.

Per quanto riguarda le partecipazioni di minoranza, il chiarimento proposto modificherebbe la prassi corrente molto frequente dei soggetti che anticipano l'eventuale acquisto e riconoscono la passività come se l'opzione fosse stata esercitata, vale a dire la riconoscono prima nei confronti delle partecipazioni di minoranza e del capitale del gruppo solo nella misura in cui l'importo supera il valore delle partecipazioni di minoranza.

Contabilizzazione della scadenza di un'opzione put iscritta su strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità

Lo IASB ha proposto i seguenti chiarimenti sul trattamento contabile per la scadenza di un'opzione put iscritta su strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità:

- la passività è eliminata riclassificandola nella stessa componente di capitale proprio da cui è stata riclassificata al momento della rilevazione iniziale dell'opzione put;
- l'importo cumulativo degli utili portati a nuovo relativi alla rimisurazione della passività può essere riclassificato in un'altra componente del patrimonio netto, ma non può essere convertito in utile o perdita.

Lo IASB propone inoltre di chiarire che le opzioni put iscritte e i contratti di acquisto a termine su strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità devono essere presentati al lordo, al fine di:

- assicurare che il trattamento contabile sia coerente con quello utilizzato per altre obbligazioni condizionate da eventi o decisioni che sfuggono al controllo dell'entità;
- aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere l'impatto di tali operazioni sull'esposizione dell'entità al rischio di liquidità.

Decisioni provvisorie da confermare in un successivo exposure draft

Come osservato in precedenza, le modifiche proposte allo IAS 32 di cui sopra sono, in questa fase, decisioni provvisorie dello IASB.

Resta da comprendere se saranno confermate nel successivo exposure draft che sarà emanato dal Board e che sarà pubblicato come parte del progetto FICE. Questo exposure draft è incluso nel piano di lavoro dello IASB, ma non è stata ancora fissata alcuna data.

Modifiche proposte all'IFRS 9 sul test SPPI per gli strumenti finanziari: principi generali, attività pro-soluto e strumenti contrattualmente collegati



Nella riunione di settembre, lo IASB ha proseguito le sue deliberazioni sulle potenziali modifiche da apportare all'IFRS 9 nell'ambito della prima fase della Post-implementation Review (PiR) dell'IFRS 9.

Questa fase, iniziata a settembre 2021, copre la sezione di classificazione e valutazione dell'IFRS 9. Se necessario, lo IASB può proporre modifiche per migliorare parti del principio che i vari stakeholder hanno trovato difficili da implementare (per

maggiori informazioni sulla prima fase della Post-implementation Review dell'IFRS 9, si rimanda a [Mazars Insight Novembre/Dicembre 2021](#)).

Nell'ambito di tale revisione, lo IASB ha provvisoriamente deciso di modificare l'IFRS 9 per chiarire in che modo il test SPPI (solely payments of principal and interest) dovrebbe applicarsi agli strumenti finanziari. Il test SPPI consente a un'entità di classificare uno strumento finanziario come un accordo di prestito di base se i suoi flussi di cassa contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi. Un bene che supera il test SPPI può essere rilevato al costo ammortizzato o al fair value attraverso il patrimonio netto con impatto a conto economico, a seconda del modello di business.

Lo IASB ha raggiunto decisioni provvisorie su una serie di argomenti, descritti di seguito.

Principi generali del test SPPI

Lo IASB ha provvisoriamente deciso di apportare le seguenti modifiche all'IFRS 9:

- se i flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario comprendono una componente variabile derivante da rischi e fattori non correlati al debitore, l'attività non supera il test SPPI, anche se tale variabilità è comune nel mercato in cui opera l'entità;
- tuttavia, un'attività supera il test SPPI se la componente variabile dei flussi di cassa contrattuali soddisfa tutti i seguenti quattro criteri:
 - i flussi di cassa contrattuali derivanti da eventi contingenti sono unicamente pagamenti di capitale e interessi, indipendentemente dalla probabilità dell'evento;
 - l'evento contingente è specifico del debitore;
 - i tempi e l'ammontare di qualsiasi componente variabile dei flussi di cassa contrattuali sono predeterminati;

mazars

- I flussi di cassa contrattuali derivanti da eventi contingenti specifici del debitore non rappresentano un'esposizione al rischio aziendale del debitore o alla performance delle attività sottostanti.

Lo IASB produrrà esempi per illustrare questi principi.

Questa proposta significherebbe che alcune attività finanziarie potrebbero essere classificate come accordi di prestito di base se il loro rendimento è influenzato da metriche ESG specifiche per il debitore.

Strumenti finanziari con caratteristiche pro-soluto



Lo IASB ha provvisoriamente deciso di modificare l'IFRS 9 per chiarire che un'attività di debito presenta "caratteristiche pro-soluto" se:

- il prestatore è esposto al rischio di performance dell'attività sottostante sia per tutta la durata di vita dello strumento sia in caso di inadempimento;
- Il diritto contrattuale del prestatore è limitato per tutta la durata dello strumento ai

flussi di cassa generati dall'attività sottostante.

Per aiutare le entità a determinare se le attività finanziarie pro-soluto superano il test SPPI, lo IASB ha deciso provvisoriamente di aggiungere esempi di criteri pertinenti per analizzare le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali, quali:

- la struttura giuridica o patrimoniale del debitore;
- la misura in cui i flussi di cassa attesi dall'attività finanziaria pro-soluto sono coperti dai flussi di cassa attesi dalle attività sottostanti;
- se esistono altre fonti di finanziamento subordinate all'attività di debito con caratteristiche pro-soluto.

Strumenti collegati contrattualmente

Si ricorda che gli strumenti collegati contrattualmente (*contractually-linked instruments CLI*) sono solitamente emessi da una struttura ad hoc e sostenuti da attività finanziarie sottostanti detenute da tale struttura.

Lo IASB ha provvisoriamente deciso di modificare l'IFRS 9 per chiarire che un'attività finanziaria può essere classificata come CLI solo se soddisfa tutti i seguenti quattro criteri:

- la struttura ha emesso molteplici strumenti contrattualmente collegati tra loro;
- l'attività finanziaria non fa ricorso ad altre attività oltre al pool sottostante detenuto dalla struttura;

mazars

- i pagamenti agli investitori sono prioritari attraverso una struttura di pagamento a cascata;
- la definizione delle priorità dei pagamenti comporta una riduzione non proporzionata dei diritti contrattuali di alcuni investitori nel caso in cui le attività finanziarie sottostanti generino flussi di cassa insufficienti.

Lo IASB ha inoltre deciso provvisoriamente di ampliare l'ambito delle attività finanziarie sottostanti idonee per includerne alcune che non rientrano interamente nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, come alcuni crediti per leasing.

Decisioni provvisorie da confermare

Sono necessarie ulteriori discussioni su questi argomenti e lo IASB può fornire ulteriori chiarimenti.

Le modifiche proposte all'IFRS 9 di cui sopra non saranno finalizzate fino a quando non sarà stato completato l'adeguato processo dello IASB. Una fase fondamentale di questo processo è la pubblicazione di un exposure draft per raccogliere feedback dalle parti interessate sulle proposte.

European Highlights

L'Unione Europea approva la modifica all' *IFRS 17 - Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information*



Le modifiche all'*IFRS 17 - Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information*, pubblicate nel dicembre 2021 dallo IASB (si rimanda a Mazars Insight Febbraio/Marzo 2022) sono state approvate dall'Unione Europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) del 9 settembre 2022 (Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione, disponibile [qui](#)).

Si ricorda che la modifica pubblicata dallo IASB riguardava solo la presentazione di informazioni comparative, al fine di risolvere un disallineamento contabile tra passività assicurative e attività finanziarie nelle informazioni comparative presentate dagli assicuratori all'applicazione iniziale dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9.

L'EFRAG pubblica la revisione annuale per il 2021

L'8 settembre l'EFRAG ha pubblicato la sua revisione annuale per il 2021 (disponibile [qui](#)). Tale documento si riferisce alle attività chiave dell'organizzazione nel 2021 e sugli sviluppi significativi nella prima metà del 2022, come la riforma della governance dell'EFRAG e il suo

nuovo ruolo di consulente tecnico della Commissione Europea sui progetti dei *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS).

Modifiche all'IFRS 16 – Lease Liability in a Sale and Leaseback

Il 22 settembre lo IASB ha pubblicato le modifiche all'*IFRS 16 – Lease Liability in a Sale and Leaseback*. Tali modifiche chiariscono la successiva valutazione delle operazioni di *sale and leaseback* in cui la vendita iniziale dell'attività sottostante soddisfa i criteri IFRS 15 per la rilevazione come vendita. In particolare, tali modifiche chiariscono la successiva misurazione della passività da leasing derivante da tali operazioni in cui vi sono pagamenti variabili di leasing che non dipendono da un indice o da un tasso.

Premessa



Nell'IFRS 16, tali operazioni sono analizzate in sostanza come una cessione del diritto di utilizzare l'attività sottostante al termine del leasing. Di conseguenza, il principio impone al venditore-locatario di rilevare solo un utile o una perdita parziale da cessione e di mantenere nel proprio stato patrimoniale una parte dell'attività sottostante (corrispondente al diritto di utilizzare l'attività per tutta la durata del leasing).

Per fare ciò, il venditore-locatario deve determinare la proporzione di diritti che conserva sul bene. Tipicamente, ciò è determinato confrontando il valore attuale dei pagamenti del leasing (in altre parole, il valore iniziale della passività di leasing) con il fair value dell'attività sottostante (come suggerito nell'esempio illustrativo 24 dello standard).

Tuttavia, quando un'operazione di *sale and leaseback* include solo pagamenti basati su una variabile che non dipende da un indice o da un tasso, questo approccio comporta il riconoscimento di un guadagno o di una perdita derivante da operazioni di *sale and leaseback* calcolati sull'intero bene (la percentuale di diritti trattenuti dal venditore-locatario è pari a zero).

Ciò ha sollevato la questione se, in tali casi, si debba utilizzare un altro approccio per determinare la percentuale di diritti mantenuti dal venditore-locatario.

L'IFRS Interpretations Committee (IFRIC), al quale era stata sottoposta la presente questione, è stato in grado di fornire solo una risposta parziale, osservando che l'IFRS 16 non specifica un metodo particolare per la successiva misurazione delle operazioni di *sale and leaseback*. L'*agenda decision* pubblicata nell'aggiornamento IFRIC di giugno 2020, che riguardava solo il riconoscimento iniziale di tali operazioni (si rimanda a Mazars Insight Maggio 2020), indicava che:

mazars

- il venditore-locatario potrebbe determinare la quota trattenuta del bene con diritto d'uso confrontando, ad esempio (a) il valore attuale dei pagamenti attesi per il leasing (compresi quelli variabili), con (b) il fair value dell'attività trasferita alla data dell'operazione;
- l'utile o la perdita rilevati dal venditore-locatario sono una conseguenza della sua valutazione del bene d'uso e si riferiscono solo ai diritti trasferiti all'acquirente-locatore;
- anche se tutti i canoni di leasing erano variabili e non dipendevano da un indice o da un tasso, il venditore-locatario riconosceva una passività alla data dell'operazione. La misurazione iniziale della passività era semplicemente una conseguenza del modo in cui veniva misurata l'attività soggetta al diritto d'uso (e poteva quindi includere pagamenti variabili che non dipendevano da un indice o da un tasso).

Nella riunione di maggio 2020, lo IASB ha deciso, su raccomandazione dell'IFRIC, di proporre modifiche all'IFRS 16 per chiarire in che modo un venditore-locatario dovrebbe successivamente valutare la passività derivante da un'operazione di *sale and leaseback*. Questo progetto ha portato alla pubblicazione di un exposure draft nel novembre 2020 (si rimanda a Mazars Insight Novembre 2020), con un periodo di commento che terminava entro marzo 2021.

Le modifiche appena pubblicate rappresentano il culmine del processo di chiarimento dell'IFRS 16 sulle operazioni di *sale and leaseback*, avviato dall'IFRIC.

Quali modifiche sono state apportate allo standard?



Tenuto conto delle osservazioni ricevute sul suo progetto, lo IASB non ha fornito alcun chiarimento su come misurare la percentuale dell'interesse mantenuto dal venditore-locatario nell'attività, contrariamente alla posizione assunta nell'exposure draft. In pratica, pertanto, un'entità dovrà determinare autonomamente come valutare l'attività mantenuta per i diritti d'uso, in modo da non rilevare alcun utile o perdita relativo al diritto d'uso conservato

(l'approccio proposto nell'*agenda decision* IFRIC del giugno 2020 è solo uno dei metodi possibili).

Le correzioni si limitano pertanto a modificare le disposizioni esistenti in materia di *sale and leaseback* per consentire la successiva valutazione della passività per leasing in modo da includere pagamenti variabili che non dipendono da un indice o da un tasso (in modo coerente con il modo in cui l'entità ha determinato la quota di interessi non distribuiti nell'attività e il modo in cui ha inizialmente misurato la passività per leasing).

Un nuovo paragrafo (IFRS 16.102A) chiarisce che un venditore-locatario:

- valuta successivamente la passività del leasing derivante da un'operazione di *sale and leaseback* conformemente alle disposizioni generali della norma, ma determinando i canoni di leasing in modo che non siano rilevati utili o perdite relativi al diritto d'uso

mazars

mantenuto (il che, in pratica, consente di includere pagamenti variabili che non dipendono da un indice o da un tasso nella successiva misurazione della passività da leasing);

- In caso di modifica che riduca la portata del contratto di locazione, qualsiasi utile o perdita derivante dalla cessazione parziale o totale del diritto d'uso sarà contabilizzato nella sezione utile o perdita come richiesto dalle disposizioni generali della norma (le nuove disposizioni non le precludono).

Un nuovo esempio (IE12, esempio 25) illustra l'applicazione di queste nuove disposizioni. Una volta determinata la percentuale dell'interesse trattenuto del venditore-locatario nell'attività (l'esempio non descrive come è stato calcolato, poiché lo standard non è prescrittivo su questo tema), il venditore-locatario sviluppa una politica contabile per determinare i pagamenti del leasing in modo che non venga riconosciuto alcun utile o perdita relativo al diritto d'uso mantenuto. A seconda delle circostanze, il venditore-locatario potrebbe adottare uno dei seguenti due approcci:

- Approccio 1 — Pagamenti di leasing previsti alla data di inizio: i pagamenti del leasing corrispondono ai pagamenti previsti all'inizio del leasing; o
- Approccio 2 — Pagamenti di leasing uguali per la durata del leasing: i pagamenti di leasing riflettono pagamenti annuali uguali per la durata del leasing (questi pagamenti annuali sono dedotti dal valore della passività di leasing, il loro valore attuale è calcolato al tasso di indebitamento incrementale del venditore-locatario che è uguale al debito di leasing).

Nell'esempio, la passività del leasing viene rimborsata in base alla pianificazione originale. Qualsiasi differenza positiva o negativa tra i canoni effettivi del leasing e quelli inizialmente previsti è rilevata nell'utile o nella perdita. La passività del leasing non viene quindi successivamente rivista quando i pagamenti previsti del leasing o i pagamenti effettivi del leasing si discostano dalla pianificazione originariamente.

Infine, lo IASB ha colto l'occasione per apportare alcune lievi modifiche alla formulazione di uno degli esempi del principio (IE11, esempio 24), al fine di renderlo più leggibile e comprensibile.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie



Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore di tali modifiche per i periodi di rendicontazione annuale che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data. È consentita l'applicazione anticipata.

Le disposizioni transitorie stabiliscono che il venditore-locatario applichi tali modifiche retroattivamente, in conformità allo IAS 8, a tutte le operazioni di *sale e leaseback* concluse dopo la data di applicazione iniziale dell'IFRS 16 (nella maggior parte dei casi, il 1° gennaio 2019).

Questi emendamenti devono ancora passare attraverso il processo di approvazione europea. Sono quindi inclusi nella relazione sullo stato di approvazione dell'EFRAG (aggiornata al 22

settembre 2022 e disponibile [qui](#)). Non è stata ancora annunciata alcuna data per la loro approvazione da parte dell'Unione europea.

Norme e principi contabili italiani

Documento Interpretativo 11 Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati – Bozza per la consultazione



Il 19 agosto u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

L'art. 45 comma 3-octies, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, ha introdotto per i soggetti che non adottano i principi contabili

internazionali la facoltà nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La misura ha carattere transitorio e potrà essere prorogata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

In merito alla citata norma, il 18 ottobre 2022 l'OIC ha pubblicato la bozza del Documento Interpretativo 11 *Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati* (disponibile al seguente [link](#)) che analizza il trattamento contabile relativo alla valutazione dei titoli non immobilizzati, considerata la citata facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante. Il Documento è in consultazione sino al 2 novembre 2022.

Il documento in parola specifica che rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale contabilizzati nel bilancio 2021 e acquistati durante l'esercizio 2022 iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale e valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La norma non rileva invece con riferimento agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile.

Inoltre, come indicato nel Documento Interpretativo in oggetto, le società che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge valutano i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per

i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.

Le società che esercitano la facoltà di deroga destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021 (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nel corso dell'esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022, al netto del relativo impatto fiscale. Nel caso in cui gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo quanto sopra indicato, le società destinano a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

A livello di *disclosure* le società che si avvalgono della deroga forniscono informazioni circa le modalità di applicazione della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga, la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Comunicazioni Banca D'Italia, Consob e IVASS

Comunicato congiunto Banca d'Italia, Consob e IVASS: bilancio IAS/IFRS al 31/12/2022 - informativa sulla transizione all'IFRS 17 e all'IFRS 9



In data 27 ottobre 2022 Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno pubblicato un comunicato congiunto relativo alla redazione del bilancio da parte delle imprese assicuratrici, alla luce della transizione all'IFRS 17 e 9.

Come ricordato dalle Autorità, le imprese che redigono il bilancio in ossequio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, dal 1° gennaio 2023 inizieranno ad applicare l'IFRS

17 *Insurance Contracts*. Inoltre, molteplici imprese di assicurazione, dalla medesima data, cominceranno ad adottare anche l'IFRS 9 *Financial Instruments*.

Pertanto, come stabilito dal principio contabile internazionale IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, essendo attualmente in corso l'implementazione di un nuovo principio contabile (emesso ma non ancora entrato in vigore), alle imprese è richiesto di fornire informazioni – sia qualitative che quantitative – rilevanti per valutare il possibile impatto che l'applicazione del nuovo principio avrà sul bilancio.

Al fine di adempiere nel bilancio riferito all'esercizio 2022 a quanto richiesto dallo IAS 8, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS hanno quindi rinviato a quanto previsto dal Public Statement ESMA del 13 maggio 2022 (Transparency on implementation of IFRS 17 Insurance Contracts) e, per l'IFRS 9, anche dal Public Statement ESMA del 10 novembre 2016 (*Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments*).

Contatti

Silvia Carrara, Partner
silvia.carrara@mazars.it

Simona Giammarruto, Manager
simona.giammarruto@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove permesso dalla legge nazionale

www.mazars.it

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 03 novembre 2022.

© Mazars – Ottobre 2022 - Tutti i diritti riservati